



COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

Provincia di Teramo

DECRETO SINDACALE N. 16 del 21-02-2022

Registro generale n. 154

Oggetto: INCARICHI E FUNZIONI AL SEGRETARIO GENERALE. DETERMINAZIONI INDENNITA' DI POSIZIONE E GALLEGGIAMENTO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL SINDACO

Richiamati:

- il Decreto Sindacale n. 10 del 01.02.2022 di nomina della Dr.ssa Raffaella D'Egidio quale Segretario generale del comune di Roseto Degli Abruzzi dal 14/02/2022;
- il Decreto Sindacale n°11 del 15.02.2022 con cui, ai sensi e per gli effetti della legge n. 190/2012 e del D.Lgs. n. 33/2013, così come modificati dal D.Lgs. n. 97/2016, il Segretario Generale dott.ssa Raffaella D'Egidio è stato nominato Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di questo comune;
- il Decreto Sindacale n. 15 del 16.02.2022 con cui è stato conferito alla dott.ssa Raffaella D'Egidio l'incarico di Dirigente responsabile dell'Ufficio di Segreteria Generale e, pro tempore, l'incarico di direzione e datore di Lavoro del IV settore - Servizi Generali e di Comunità;

Visto l'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 che disciplina il ruolo e le funzioni dei segretari comunali ed in particolare lettera d) del comma 4 ai sensi del quale il Segretario esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitogli dal sindaco;

Atteso che, ai sensi dell'art. 50, comma 10, del DLgs 267/2000, compete al Sindaco l'attribuzione e la definizione degli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dai successivi artt. 109 e 110, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali;

Rilevato che, al fine di garantire l'attuazione del principio di separazione delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo da quelle di gestione, di cui al combinato disposto degli artt. 107 comma 1 del DLgs 267/2000 e art. 4 comma. 1 e 2 del DLgs 165/2001, spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi;

Richiamati:

Art. 97 DLgs 267/2000 che dispone:

1. *Il comune e la provincia hanno un segretario titolare dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, di cui all'articolo 102 e iscritto all'albo di cui all'articolo 98.*
2. *Il segretario comunale e provinciale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.*
3. *Il sindaco e il presidente della provincia, ove si avvalgano della facoltà prevista dal comma 1 dell'articolo 108, contestualmente al provvedimento di nomina del direttore generale disciplinano, secondo l'ordinamento dell'ente e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra il segretario ed il direttore generale.*
4. *Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo quando ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'articolo 108 il sindaco e il presidente della provincia abbiano nominato il direttore generale. Il segretario inoltre:*
 - a) *partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;*
 - b) *esprime il parere di cui all'articolo 49, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l'ente non abbia responsabili dei servizi;*c) *roga, su richiesta dell'ente, i contratti nei quali l'ente è parte e autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;(lettera così modificata dall'articolo 10, comma 2-quater, legge n. 114 del 2014)*
 - d) *esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia;*
 - e) *esercita le funzioni di direttore generale nell'ipotesi prevista dall'articolo 108 comma 4.*
5. *Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può prevedere un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.*
6. *Il rapporto di lavoro dei segretari comunali e provinciali è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.*

Art. 107, CO. 2 e 3, d.lgs 267/2000 che dispongono:

2. *Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108.*
3. *Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente:*
 - a) *la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;*
 - b) *la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;*
 - c) *la stipulazione dei contratti;*
 - d) *gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;*
 - e) *gli atti di amministrazione e gestione del personale;*
 - f) *i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e*

valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;

h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

i) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco.

4. Le attribuzioni dei dirigenti, in applicazione del principio di cui all'articolo 1, comma 4, possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.

(La norma deve intendersi integrata dall'articolo 53, comma 23, legge n. 388 del 2000 come modificato dall'art. 29, comma 4, legge n. 448 del 2001)

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, le disposizioni che conferiscono agli organi di cui al capo I titolo III l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti, salvo quanto previsto dall'articolo 50, comma 3, e dall'articolo 54.

6. I dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione.

7. Alla valutazione dei dirigenti degli enti locali si applicano i principi contenuti nell'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, secondo le modalità previste dall'articolo 147 del presente testo unico.

Visto l'art. 41 CCNL dei segretari comunali e provinciali firmato in data 16/05/2001 che al comma 1 conferma ai segretari comunali e provinciali l'attribuzione del compenso denominato retribuzione di posizione, il cui valore inizialmente fissato dall'art. 41, comma 3, del medesimo CCNL è stato in ultimo rideterminato dall'art. 107 del CCNL firmato in data 17/12/2020;

Sottolineato che ai sensi del comma 4 del citato art. 41 del CCNL 16/05/2001, nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa, va riconosciuta al Segretario generale una maggiorazione della retribuzione di posizione come fissata dal CCNL, in esecuzione dell'accordo del 22 dicembre 2003, (accordo integrativo) che individua le condizioni (oggettive e soggettive), i criteri ed i parametri per la determinazione della maggiorazione ex comma 4 dell'art. 41 del citato CCNL, legandola all'effettivo esercizio delle funzioni particolari ed aggiuntive di cui all'art. 97 comma 4 TUEL;

Atteso che la maggiorazione prevista dall'art. 41 co. 5 CCNL 16/05/2001 si applica alla retribuzione di posizione complessivamente intesa, ivi inclusa la maggiorazione di cui al comma 4 del medesimo articolo 41, secondo quanto previsto dall'art. 4 co. 26 della legge 183/2011, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2012 (pubblicata nella GU 14 novembre 2011, n° 265, S.O.), finalizzate ad ulteriori riduzioni di spesa delle pubbliche amministrazioni;

Ritenuto quindi di riconoscere, sussistendo le risorse disponibili e verificata la capacità di spesa, al segretario generale l'incremento del valore della retribuzione di posizione, inclusa la eventuale maggiorazione a fronte delle specifiche responsabilità di seguito elencate alcune delle quali esulano dall'art. 97 TUEL;

Rilevato che la durata dell'incarico di cui all'art. 41 co. 3 CCNL segretari comunali e del suo relativo aumento si intendono fino a nuova disposizione;

Visto l'art. 42 del contratto collettivo nazionale di lavoro Segretari comunali e provinciali firmato in data 16/05/2001 relativo al quadriennio 1998/2001 ed al biennio economico 1998/1999 che attribuisce ai segretari comunali un compenso annuale, denominato retribuzione di risultato, correlato al conseguimento degli obiettivi assegnati e tenendo conto del complesso degli incarichi aggiuntivi conferiti;

Dato atto che l'indennità di risultato sarà erogata a conclusione del processo di valutazione della performance e comunque entro il 30 giugno dell'anno seguente al periodo di riferimento, nel caso di anticipata cessazione dal servizio per qualsiasi causa entro 3 mesi dall'evento, secondo la procedure di valutazione stabilite con i criteri di gradualità specificati nel presente decreto e che al segretario generale potrà essere erogata la retribuzione di risultato solo nel caso di raggiungimento del punteggio minimo previsto nella scheda allegata sopra citata;

Ritenuta la propria competenza ad adottare il presente provvedimento, stante il rapporto fiduciario con il segretario comunale e stante la competenza anche quale organo monocratico;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro dei segretari comunali e provinciali firmato in data 14/12/2010 relativo al quadriennio 2006/2009 e dal biennio 2006/2007, il contratto collettivo nazionale di lavoro in data 01/03/2011 relativo al biennio economico 2008/2009 e il contratto collettivo nazionale di lavoro in data 17/12/2020 relativo al triennio 2016/2018;

Visti:

- il d.lgs 18 agosto 2000, n° 267 e smi;
- il d.lgs 30 marzo 2001, n° 165 e smi;
- la circolare n° 3 del 01 ottobre 2018 del Ministero per la pubblica amministrazione; per le motivazioni e secondo i riferimenti esplicitati in premessa e qui richiamati.

Tutto ciò premesso:

DECRETA

1) ad integrazione degli incarichi già assegnati con propri decreti n° 10 (R.G. 8) del 01.02.2022 , 11 del 15.02.2022 e 15 del 16.02.2022, di incaricare il Segretario generale dott.ssa Raffaella D'Egidio delle seguenti funzioni:

- Sovrintendenza e coordinamento dei dirigenti
- Presidenza e commissione di concorso per i dirigenti di massima qualifica funzionale;
- Gestione conflitti di competenza fra i dirigenti;
- Espressione dei pareri in ordine alla conformità alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, dell'azione amministrativa sulle deliberazioni di Giunta comunale e Consiglio comunale, se richiesti;
- Dichiarazione di ammissibilità e procedibilità sulle deliberazioni di cui al punto precedente;
- Sottoscrizione e la risoluzione dei contratti dei dirigenti a tempo indeterminato nonché dei dirigenti a tempo determinato;
- Presidenza della Conferenza dei Dirigenti;

- Responsabilità disciplinare nei confronti dei Dirigenti;
- Responsabilità di attuazione della normativa Antiriciclaggio;
- Esercizio del potere sostitutivo nei casi di accertata inerzia o inefficienza del dirigente ai sensi dell'art. 2, co. 9, L. 241/1990 e del nuovo CCNL dirigenti e segretari comunali e provinciali del 17/12/2020;

e di riconoscere altresì il potere di avocazione in capo al Segretario generale come da CCNL 17/12/2020, con eventuale nomina di commissari ad acta anche nel caso in cui gli atti da adottare fossero subordinati a competenze connesse alla laurea in giurisprudenza, a fortiori per quelli di natura tecnica;

2) di riconoscere sussistendo le risorse disponibili e verificata la capacità di spesa, al segretario generale l'incremento del valore della retribuzione di posizione, inclusa la eventuale maggiorazione a fronte delle specifiche responsabilità sopradescritte alcune delle quali esulano dall'art. 97 TUEL;

3) di dare atto che sulla scorta dei parametri di cui al Contratto Collettivo Integrativo di livello Nazionale dei segretari comunali e provinciali - Accordo n. 2 del 09.12.2003 per le materie di cui all'art.4 lett. c) e d) del CCNL del 16.05.2001 - di cui allegata Tabella A, compete al segretario la retribuzione di posizione di € 35.662,90 così composta

- a. **retribuzione di posizione base**, pari ad un importo annuo lordo di 13 mensilità di € 22.400,00
- b. **maggiorazione della retribuzione di posizione pari al 50%** (Ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali, sottoscritto il 01 marzo 2011 per il calcolo della maggiorazione occorre far riferimento alla retribuzione di posizione del precedente contratto dei Segretari del 16.05.2001) e corrispondente a € 12.394,98
- c. in applicazione dell'art. 107 comma 1 è riconosciuta **l'ulteriore maggiorazione della retribuzione di posizione ai sensi dell'art. 41 comma 5 CCNL 16/5/2001** pari ad un importo annuo lordo di 13 mensilità di € 867.92;

Qualora per effetto della riorganizzazione e ripesatura le indennità di posizione, in linea anche con la interpretazione autentica ARAN/OOSS, fosse necessario rideterminare la retribuzione della posizione per effetto della componente cd di galleggiamento si applicherà integralmente il CCNL vigente.

4) Di precisare che sono state adeguate automaticamente le somme della maggiorazione previste nella misura massima a seguito del CCNL sottoscritto il 17/12/2020;

5) Di precisare che il segretario generale nominato ai sensi dell'art. 97 TUEL al pari dei dirigenti, ha tutti i poteri di rappresentanza verso l'esterno a prescindere dal contenuto dell'atto per cui si procede;

6) Di disporre che del presente decreto, allegati omessi, può essere fatta menzione negli atti da rogare a dimostrazione dei poteri di rappresentanza quando il segretario generale interviene presso il notaio o presso altro pubblico ufficiale rogante;

7) Di disporre che l'indennità di risultato sarà erogata a seguito dell'apposita procedura di valutazione e comunque entro il 30 giugno dell'anno successivo all'anno di riferimento della prestazione lavorativa

(secondo la procedura di valutazione stabilite con i criteri di gradualità)

8) Di disporre che del presente provvedimento venga data comunicazione a diversi soggetti interessati a vario titolo tra cui l'ufficio personale, mentre al nominato viene inviato esclusivamente tramite PEC ;

9) Di stabilire che il presente decreto sia reso pubblico mediante affissione all'albo on line e sul sito istituzionale dell'ente sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione 1 personale sottosezione 2 livello titolari di incarichi amministrativi di vertice.

IL SINDACO
Mario NUGNES

Documento informatico, sottoscritto digitalmente e conservato a norma nel rispetto delle regole tecniche emanate ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 82/2005 (CAD) e s.m.i